

Lombardia

Reg. reg. 4-3-2003 n. 2

Regolamento in attuazione della L.R. 13 aprile 2001, n. 7 «Norme in materia di disciplina e classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta».

Pubblicato nel B.U. Lombardia 7 marzo 2003, n. 10, I S.O..

Reg. reg. 4 marzo 2003, n. 2 ⁽¹⁾.

Regolamento in attuazione della *L.R. 13 aprile 2001, n. 7* «Norme in materia di disciplina e classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta».

(1) Pubblicato nel B.U. Lombardia 7 marzo 2003, n. 10, I S.O..

Art. 1

Requisiti generali.

1. L'area del complesso deve essere recintata con siepi od altre schermature il più possibile naturali.
2. Il suolo deve essere sistemato ed attrezzato in modo da assicurare lo smaltimento delle acque meteoriche.
3. Il servizio di ricevimento e accettazione è svolto in apposito locale nel quale devono essere esposte l'autorizzazione all'esercizio, le tariffe dei servizi offerti e la planimetria generale del complesso; devono inoltre essere esposti il provvedimento di classificazione, il regolamento dell'azienda ricettiva ed il nome del responsabile della gestione, se designato.
4. I posti auto pertinenziali al complesso ricettivo, separati o connessi alle piazzole, non devono essere in numero inferiore alle piazzole e alle unità abitative.
5. Il parcheggio esterno, se previsto, deve essere situato nelle immediate vicinanze dell'entrata.
6. L'area deve essere dotata di adeguato impianto di illuminazione e di camper-service atto allo scarico dei serbatoi di accumulo delle acque luride

dei mezzi mobili di pernottamento.

7. I locali di uso comune devono essere riscaldati nel periodo invernale.

8. All'interno dell'area ricettiva devono essere realizzati gli accorgimenti idonei ad eliminare le barriere architettoniche in conformità a quanto disposto dal D.M. 16 giugno 1989, n. 236 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Le indicazioni rivolte ai campeggiatori devono essere, di norma, plurilingue ed in braille.

Art. 2 *Piazzole.*

1. Le piazzole riservate ai turisti provvisti di mezzo autonomo di pernottamento devono essere delimitate e numerate con apposito contrassegno ben visibile, secondo la numerazione riportata sulla planimetria generale del complesso.

2. La dimensione minima è di mq 45; è tuttavia consentita la realizzazione di piazzole di dimensione inferiori sino al cinquanta per cento della misura minima stabilita, purché il loro numero non superi il quindici per cento del totale delle piazzole complessivamente autorizzate.

3. Per la determinazione della capacità ricettiva si assume come parametro lo standard medio massimo di quattro persone. È data facoltà al gestore di applicare standard inferiori.

Art. 3 *Allestimenti minimi.*

1. S'intendono per allestimenti minimi le unità abitative mobili e le unità abitative fisse per destinazione. Le unità abitative devono essere strutturate per ospitare un equipaggio medio massimo di 4 persone.

2. Sono unità abitative mobili quelle che presentano i requisiti del terzo comma dell'*art. 5 della L.R. n. 7/2001*.
 3. Le nuove unità abitative fisse per destinazione, realizzate secondo le prescrizioni igieniche e di sicurezza, devono avere altezza interna media non inferiore a m. 2,40 riducibile a m. 2,10 per i Comuni montani. Il locale bagno, ove previsto, deve avere una superficie non inferiore a mq. 3.
 4. L'arredamento minimo delle unità abitative fisse comprende, oltre alla normale dotazione un lavandino con acqua corrente calda e fredda.
 5. Deve essere garantito il riscaldamento nel periodo invernale.
-
-

Art. 4 *Pre-ingressi.*

1. Sui mezzi mobili di pernottamento possono essere installati, senza preventiva richiesta di concessione o autorizzazione edilizia, pre-ingressi in materiale rigido, smontabile e trasportabile, purché non coprano una superficie superiore a mq. 12 e non superino di oltre 25 cm. il mezzo di cui costituiscono pertinenza.
 2. Non sono considerate pre-ingressi le tende o le verande parasole in tela o in altro materiale rimovibile.
 3. La ristrutturazione dei pre-ingressi o la realizzazione di nuovi deve conformarsi alla tipologia stabilita dal gestore dell'azienda ricettiva.
-
-

Art. 5 *Servizi igienico-sanitari comuni.*

1. I locali in muratura o prefabbricati nei quali sono collocati i servizi igienico-sanitari devono essere illuminati ed aerati naturalmente con aperture o finestrate preferibilmente a vasistas. In carenza di idonea aereo-illuminazione devono essere installati dispositivi meccanici di aspirazione per i ricambi di aria. Oltre all'impianto di illuminazione, deve

essere previsto quello di erogazione di acqua calda.

2. L'altezza dei locali non può essere inferiore a mq. 2,40. Le pareti devono essere idoneamente rivestite fino ad un'altezza di due metri, ad eccezione dei locali doccia, da rivestire completamente.

3. I gruppi di servizi sanitari saranno il più possibile distribuiti sul terreno, onde evitare che l'utente più distante debba percorrere più di 200 mt. per raggiungerli. Tale distanza sarà ridotta a mt. 150 in caso di campeggi situati oltre i 1000 mt. di altitudine.

4. Il vano dei gabinetti deve avere una superficie minima di mq. 1,20. Devono essere installati vasi preferibilmente fissati alla parete o del tipo alla turca con bordo rialzato; negli spazi antistanti è obbligatorio sistemare più lavabi o un unico lavabo con più punti di erogazione di acqua calda e fredda. Ciascun punto di erogazione deve essere dotato di specchio, mensola di appoggio e presa elettrica.

5. Le docce devono essere installate in locali di dimensioni minime di mq. 1,20, o di mq. 1,50 se dotate di uno spazio antidoccia/spogliatoio. Può essere previsto un vano antidoccia/spogliatoio comune di dimensione adeguata al numero delle docce servite, dotato di asciugacapelli.

6. Nei servizi igienici o nei locali antistanti devono trovarsi distributori di salviette di panno o carta, ovvero asciugatoi termoventilati, distributori di sapone liquido o in polvere, e raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

7. Presso i locali di servizio devono essere collocate prese d'acqua con relative lance.

8. Il materiale occorrente per le operazioni di pulizia, da compiersi almeno due volte al giorno, deve essere collocato in apposito locale di servizio chiuso al pubblico.

9. Le unità abitative e le piazzole dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate non si computano al fine della determinazione del rapporto tra servizi idrosanitari comuni e numero di persone ospitabili.

10. I servizi igienici per disabili, con camerino completo di lavabo WC e doccia, sono obbligatori nella misura di: 1 servizio fino a 500 persone ospitabili e 1 ogni 500 ulteriori, indipendentemente dalla classificazione della struttura.

Art. 6

Docce all'aperto, lavelli per stoviglie, lavatoi per biancheria.

1. Vicino alle spiagge ove si effettua la balneazione e alle piscine devono essere posizionate docce all'aperto, con idonea pavimentazione.
 2. I lavelli per stoviglie e i lavatoi per la biancheria possono essere installati in un locale coperto o all'aperto; in prossimità, devono essere collocati contenitori di rifiuti.
 3. È consentita l'installazione di macchine lavatrici garantendo la presenza dei lavatoi.
-
-

Art. 7

Approvvigionamento idrico.

1. La dotazione minima totale di acqua è fissata in trecento litri per persona e per giorno, dei quali almeno centocinquanta devono essere potabili.
 2. L'eventuale erogazione di acqua non potabile, dovrà essere segnalata con apposita indicazione grafica chiaramente visibile su ogni punto di erogazione.
 3. L'acqua potabile deve provenire dall'acquedotto comunale o, in mancanza, da altre fonti dichiarate potabili dall'Autorità competente.
 4. Nel caso che l'approvvigionamento non derivi da acquedotto comunale o da sorgente a gettata costante è necessario installare serbatoi di riserva della capacità minima di cinquanta litri per persona ospitata per giorno, oppure munire l'esercizio ricettivo di motori o di gruppi elettrogeni in grado di far funzionare le pompe.
 5. Se previsto, il servizio di lavaggio delle autovetture o delle roulotte deve essere effettuato solo su apposita platea impermeabile con idonei scarichi.
-
-

Art. 8

Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

1. Per la raccolta dei rifiuti solidi urbani l'area ricettiva deve essere dotata almeno di un raccoglitore ogni tre piazzole o di spazi per la raccolta differenziata, laddove il servizio è stato attivato.

2. All'interno dell'area ricettiva è consentita la sosta dei rifiuti per non più di 24 ore; entro tale periodo gli stessi devono essere rimossi e raccolti in apposita area attrezzata, in attesa del conferimento al servizio predisposto dal Comune di competenza per territorio.

Art. 9

Animali domestici.

1. Qualora il gestore del complesso consenta l'introduzione di animali domestici, si osservano le seguenti precauzioni:

a) gli animali non devono entrare nei locali di uso comune e devono essere custoditi in modo da non arrecare danni e molestie;

b) per ciascuno di essi è richiesto apposito libretto sanitario.

Art. 10

Aree di sosta.

1. Le nuove aree di sosta di cui all'[art. 378 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495](#) e dell'[art. 185, comma 7, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#) e successive integrazioni e modificazioni, devono essere dotate di:

- pozzetto di scarico autopulente o camper service;
- vuotatoio;
- erogatore di acqua potabile per carico acqua;
- contenitori per la raccolta dei rifiuti effettuata secondo le disposizioni comunali;

- apposita pavimentazione con materiale che ne garantisca la permeabilità;
- almeno due servizi igienici di cui 1 per portatori di handicap;
- toponomastica della città.

2. L'area di sosta deve essere dotata di alberi e siepi per una superficie complessiva non inferiore al venti per cento dell'area destinata alla sosta e deve essere indicata con apposito segnale stradale. L'accesso deve essere custodito.

Art. 11

Requisiti per la classificazione delle aziende.

1. I requisiti per la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta sono indicati negli allegati A) ⁽²⁾ e B) ⁽³⁾ del presente regolamento del quale fanno parte integrante. Anche i complessi già funzionanti devono presentare alla Provincia competente per territorio una dichiarazione contenente tutti gli elementi necessari per la classificazione.

(2) Si omette.

(3) Si omette.
